

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

(aggiornato alla legge 29 luglio 2021, n. 108 e alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, ed alle condizioni ivi previste, l'appaltatore può essere autorizzato dalla stazione appaltante a cedere in subappalto ad operatori qualificati parte delle prestazioni/lavori previsti dal contratto.

Sono comunque assimilati al subappalto tutti i subcontratti (es. forniture con posa in opera, noli a caldo, ecc.) aventi ad oggetto prestazioni di importo superiore al 2% del contratto o comunque superiore ad € 100.000,00 e che prevedono un'incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50 % dell'importo del contratto di subappalto.

ITER AUTORIZZATIVO

L'appaltatore è tenuto a richiedere alla stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto. L'istanza di autorizzazione può essere formulata utilizzando il modello predisposto da questo Istituto.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 30 giorni, prorogabile una sola volta per giustificati motivi. Il suddetto termine è ridotto a 15 giorni per subappalti di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00.

È previsto il silenzio-assenso in caso di infruttuoso decorso del termine.

Il deposito del contratto d'appalto presso la stazione appaltante deve essere effettuato almeno 20 giorni dall'inizio delle relative lavorazioni. L'operatore economico potrà pertanto, almeno in linea teorica, presentare l'istanza e, successivamente, sottoscrivere e depositare il contratto di subappalto rispettando la tempistica sopra riportata.

Tuttavia si evidenzia come il contratto d'appalto contenga elementi oggetto di verifica istruttoria che influiscono sui presupposti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, e che pertanto, il deposito posticipato del contratto comporta il necessario rinnovamento dell'attività di controllo a discapito dei termini effettivi di conclusione del procedimento, oltre al rischio di revoca dell'autorizzazione stessa, eventualmente rilasciata con riserva di verifica del contenuto del contratto di subappalto, nel caso in cui siano rilevate irregolarità nel contratto stesso.

Si ritiene pertanto, stante il divieto di aggravio del procedimento imposto dall'art. 1, comma 2, della l. 241/90, che l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione non possa prescindere dal

controllo preventivo del contenuto del contratto di subappalto che dovrà quindi essere allegato all'istanza di autorizzazione.

Considerato che a decorrere dal 01 novembre 2021 sono entrate in vigore le modifiche all'art. 105 richiamato, introdotte dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021, occorre fornire indicazioni in merito alle istanze di subappalto riferite a contratti banditi prima della suddetta data.

Si precisa in proposito che in applicazione del principio del *tempus regit actum*, in assenza di norme transitorie che derogano a tale regola, la disciplina applicabile è quella vigente all'atto della pubblicazione del bando di gara.

Occorre inoltre evidenziare gli effetti sui contratti in essere della sentenza della Corte di Giustizia Europea 26 settembre 2019, causa C-63/18, che ha ritenuto incompatibile con l'ordinamento comunitario il limite del 30 % della quota di contratto subappaltabile previsto dalla normativa nazionale.

Sulla base dei più recenti arresti giurisprudenziali (TAR Lazio, sez. III-ter, sentenza 1575/2021) si dà atto che la richiamata sentenza della CGE, e la conseguente disapplicazione del limite del 30 % di prestazioni subappaltabili, opera con riferimento agli appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 (€ 5.350.000,00).

Inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia Europea non trova ulteriormente applicazione con riferimento agli appalti i cui bandi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore della Legge 14 giugno 2019, n. 55 che ha elevato la suddetta soglia al 40 %, in quanto la nuova soglia non può di per sé stessa considerarsi incompatibile con l'ordinamento comunitario sulla base delle statuizioni contenute nella richiamata sentenza della CGE (rif. Tar Lazio, Sez. III-quater, 03/11/2020, sentenza n. 11304)

Pertanto, limitatamente agli appalti sopra soglia comunitaria i cui bandi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno 2019, n. 55 (17.06.2019), il limite del 30 % deve essere disapplicato ai sensi della pronuncia della Corte di giustizia Europea del 26 settembre 2019. In questi casi la stazione appaltante dovrà valutare caso per caso la sussistenza di eventuali condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione.

Per gli appalti i cui bandi siano stati pubblicati a decorrere dal 17 giugno 2019 vige il limite al subappalto del 40 % previsto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 previgente.

Per gli appalti i cui bandi siano stati pubblicati dopo il 31 maggio 2021 (entrata in vigore D.L. 77/2021) il suddetto limite è elevato al 50 %.

A decorrere dal 01.11.2021 ai sensi dell'art. 49 del D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021) non sussistono limiti percentuali prestabiliti, i limiti al subappalto sono esclusivamente quelli indicati nei bandi di gara.

Analogamente, in ragione della sentenza della Corte di Giustizia Europea 27 novembre 2019, causa C-402/18, il limite al 20 % del ribasso praticabile dai subappaltatori deve essere disapplicato per tutti i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria. In questi casi la stazione appaltante dovrà valutare caso per caso la sussistenza di eventuali condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione.

Per gli appalti i cui bandi siano stati pubblicati a decorrere dal 31 maggio 2021 (entrata in vigore del D.L. 77/2021) il suddetto limite è stato definitivamente abrogato, sostituito dalla previsione dell'obbligo in capo al subappaltatore di *“garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”*.

Nell'ambito dei controlli che saranno effettuati in sede di autorizzazione, oltre alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore, si procederà alla verifica della congruità dei prezzi adottati nel contratto di subappalto.

A tale scopo si evidenzia che il contratto di subappalto deve indicare i prezzi unitari a corpo e a misura utilizzati per la quantificazione dell'importo del subappalto dando atto che gli stessi sono stati estrapolati dalle voci dell'elenco prezzi del contratto principale, evidenziando il ribasso applicato.

Ai medesimi fini il contratto di subappalto deve individuare chiaramente le lavorazioni/prestazioni oggetto di subappalto mediante allegazione della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto principale, specificando le relative categorie generali, specialistiche o superspecialistiche di appartenenza (come da DM 248/2016) e indicando, per ciascuna categoria, l'importo e l'incidenza della mano d'opera.

Inoltre deve indicare i costi della sicurezza e della manodopera precisando che per la relativa quantificazione sono stati praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione senza applicazione di alcun ribasso.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

All'istanza va allegata la seguente documentazione:

- **Contratto di subappalto:**

- deve essere sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore. In caso di raggruppamento il contratto d'appalto deve essere sottoscritto dall'impresa capogruppo, analogamente in caso di consorzio è quest'ultimo, eventualmente anche in forma congiunta con l'impresa consorziata assegnataria/esecutrice dell'appalto, a sottoscrivere in qualità di appaltatore il contratto di subappalto;
- deve riportare l'indicazione del CIG e del CUP, ove esistente, dell'appalto principale;
- deve riportare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, apposite clausole così formulate:
 - *“L'impresa _____ (subappaltatore), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa _____ (appaltatore) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Inail, identificato con il CIG _____ e (ove esistente) CUP _____, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche”;*
 - *“Le parti contraenti si obbligano ad utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari collegati all'esecuzione del*

presente contratto di subappalto, con esclusione di quelli per i quali non sussiste tale obbligo ai sensi della richiamata normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”;

- *“Le parti contraenti si impegnano a dare immediata comunicazione all’Inail ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136”;*
- *“Le parti contraenti si obbligano ad utilizzare per ciascuno strumento di pagamento utilizzato per l’esecuzione dell’appalto, i suddetti codici identificativi dell’appalto (CIG e CUP ove esistente)”;*
- deve individuare chiaramente le lavorazioni/prestazioni oggetto di subappalto mediante allegazione, se necessario, della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto principale, specificando le relative categorie generali, specialistiche o superspecialistiche di appartenenza (come da DM 248/2016) e indicando, per ciascuna categoria, l’importo e l’incidenza della mano d’opera;
- deve indicare i prezzi unitari a corpo e a misura utilizzati per la quantificazione dell’importo del subappalto dando atto che gli stessi sono stati estrapolati dalle voci dell’elenco prezzi del contratto principale, evidenziando il ribasso applicato per il subappalto;
- deve indicare i costi della sicurezza e della manodopera precisando che per la relativa quantificazione sono stati praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione senza applicazione di alcun ribasso;
- deve esplicitare gli ulteriori costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per l’eliminazione o, quanto meno, per la massima possibile riduzione, dei rischi interferenziali;
- deve contenere l’espreso impegno del subappaltatore a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- nel caso in cui le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale nel contratto di subappalto deve risultare l’impegno del subappaltatore ad applicare, in favore del personale impiegato, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro adottato dall’appaltatore principale;
- deve indicare le modalità di pagamento dei compensi del subappalto dando atto che, ricorrendo le ipotesi previste dal comma 13 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, l’amministrazione committente provvederà, in occasione della liquidazione dei SAL del contratto principale, al pagamento diretto al subappaltatore della quota maturata, previa acquisizione della relativa fattura fiscale, emessa da quest’ultimo ed intestata all’appaltatore, a copertura dell’importo da pagare;
- deve contenere una clausola nella quale l’appaltatore prende atto, ai sensi del comma 14, ultimo periodo, dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, della propria responsabilità solidale con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- deve contenere una clausola nella quale, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del d.lgs. 50/2016, appaltatore e subappaltatore prendono atto della propria responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- deve contenere una clausola nella quale l'appaltatore prende atto della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi maturati in ragione dell'esecuzione del contratto di subappalto con la precisazione che tale solidarietà non opera in caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), continuando pertanto ad operare nel caso in cui il pagamento diretto derivi dall'inadempimento dell'appaltatore;
- deve infine contenere una clausola con la quale si dà atto che l'efficacia del contratto di subappalto è subordinata all'intervenuta autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

- **Documentazione attestante la qualificazione dell'impresa subappaltatrice per l'esecuzione delle prestazioni da subappaltare:**

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del subappaltatore, anche per estratto (in copia dichiarata conforme), anche in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000 nella quale sia riportato il contenuto del suddetto certificato;
- in caso di subappalti di importo superiore ad € 150.000,00 il subappaltatore deve possedere il certificato rilasciato da SOA accreditata attestante il possesso dei requisiti di qualificazione con riferimento alla categoria e classifica adeguate alle lavorazioni subappaltate;
- per subappalti di importo pari o inferiore ad € 150.000,00, qualora il subappaltatore non sia in possesso dell'attestazione SOA utile in relazione alle categorie di lavorazioni da eseguire, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del d.p.r. 207/2010 relativi a:
 - esecuzione nell'ultimo quinquennio di lavori analoghi a quelli da subappaltare per un importo complessivo pari a quello del subappalto. Il presente requisito può essere dimostrato:
 - per i lavori commissionati da pubbliche amministrazioni, mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che riporti dei dati essenziali dei certificati di esecuzione lavori rilasciati dai committenti pubblici (è possibile presentare copie dichiarate conformi dei medesimi certificati);
 - per i lavori commissionati da privati, mediante la trasmissione delle fatture e, se del caso, del contratto di appalto cui sono riferite;
 - costo complessivo sostenuto nell'ultimo quinquennio per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo del subappalto da dimostrarsi mediante trasmissione dello stralcio del bilancio riferito alla spesa per il personale, corredato dalla relativa nota di deposito, per i soggetti tenuti a tale adempimento, mentre per gli altri soggetti mediante altra idonea documentazione;
 - adeguata attrezzatura tecnica destinata all'esecuzione dei lavori, nella effettiva disponibilità del subappaltatore (in proprietà, in locazione finanziaria, in noleggio, ecc.). Il requisito è dimostrato mediante autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 47

del d.p.r. 445/2000, che riporti le essenziali indicazioni identificative dell'attrezzatura dichiarata;

- **Documentazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016:**
 - o Dichiarazione del subappaltatore resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti da questo Istituto:
 - Con riferimento alle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 4 e 5, la dichiarazione è riferita all'impresa subappaltatrice ed è resa da un soggetto legittimato a rappresentarla;
 - Con riferimento alle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, la dichiarazione deve essere resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice indicati dal comma 3 del medesimo articolo.
- **Dichiarazioni attestanti la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento** a norma dell'articolo 2359 del codice civile da formularsi a cura di appaltatore e subappaltatore con riferimento ai relativi rapporti (la dichiarazione dell'appaltatore è contenuta nel modello di istanza). *Nel caso in cui l'appaltatore sia costituito da imprese riunite o consorziate la suddetta dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti.*
- **Dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'avvenuta verifica**, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lett. a) e dell'All. XVII del d.lgs 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche, dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore (dichiarazione contenuta nel modello di istanza).
- **Dichiarazione del subappaltatore relativa al conto corrente**, anche più di uno, dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 3 agosto 2010, n. 136, all'esecuzione del subappalto, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dall'Istituto.
- **Dichiarazione del subappaltatore** nella quale lo stesso attesti di non avere partecipato alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di cui il subappalto è derivazione *(esclusivamente per gli appalti banditi prima del 01.02.2022).*
- **Dichiarazione del subappaltatore** attestante la propria qualità di micro o piccola impresa ovvero di media o grande impresa. (rif. Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003) La dichiarazione è inclusa nel modello di dichiarazione unica del subappaltatore predisposto dall'Inail.
- Nel caso in cui il subappalto preveda la realizzazione di alcuna delle attività di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, **il subappaltatore dovrà dichiarare l'iscrizione nella white list** tenuta ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo, indicandone gli estremi al fine di consentirne la verifica.
- Per i contratti di subappalto di importo superiore ad € 150.000,00 il subappaltatore dovrà inoltre trasmettere **l'informazione antimafia** di data non anteriore a dodici mesi, ovvero, ove non posseduta, deve indicare i nominativi e le generalità dei soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, ivi compresi quelli dei relativi familiari maggiorenni conviventi con gli stessi al fine di consentire all'Istituto lo svolgimento delle relative verifiche.

Per ciascun soggetto dichiarante dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità.

L'indirizzo PEC cui inoltrare la documentazione è il seguente: dcpatrimonio@postacert.inail.it